

## LA GENESI STORICA DELL' « AUCTORITAS PATRUM »

1. — La dottrina romanistica<sup>1</sup> è unanime nel ritenere, sulla scorta della tradizione, che l'*auctoritas patrum* (*ap.*) fu introdotta sin dai primissimi tempi di Roma e consistette, anteriormente alle *leges Publilia* e *Maenia*, in un atto mediante cui i *patres*<sup>2</sup> confermavano, *a posteriori*, le delibere sia dei *comitia curiata*, che dei *comitia centuriata*. Si controverte, invece, sul carattere e sul contenuto dell'*ap.*, almeno in questo primo periodo della sua storia. Contro coloro che assumono essere consistita l'*ap.* in un mero controllo di costituzionalità dell'operato dei *comitia*<sup>3</sup>, il Biscardi<sup>4</sup> ha recentemente ribadito la tesi, non nuova<sup>5</sup>, che, viceversa, l'*ap.* si risolse in un apprezzamento di merito delle delibere comiziali. Ma la sua argomentazione esegetica, mentre ha convinto alcuni<sup>6</sup>, è stata da altri controbattuta sul piano della verosimiglianza logica e storica<sup>7</sup>.

Io penso che i dubbi che ancora si affacciano circa il carattere e il contenuto dell'*ap.* siano inevitabilmente implicati da ciò, che la romanistica ha omesso addirittura, ciecamente fidandosi della leggenda, di porsi il problema preliminare del perché, come e quando l'istituto dell'*ap.*

\* In *St. Solazzi* (1948) 21 ss. (*Notazioni romanistiche* n. 1), con la seguente presentazione: « Dedico queste mie brevi notazioni a Siro Solazzi, Maestro impareggiabile e venerato, offrendole al suo giudizio con lo stesso animo sospeso con cui gli sottoposi, molti anni fa, i miei primi spunti critici sulla storia del diritto romano ».

<sup>1</sup> V., da ultimo, BISCARDI, « *Auctoritas patrum* », in *BIDR.* 48 (1942) estr.

<sup>2</sup> Per la identificazione dei *patres* con i membri del *senatus* patrizio (e, più tardi, con i membri patrizi del *senatus* patrizio-plebeo), v., da ultimo, BISCARDI, *cit.* (nt. 1) 9 ss., e NOCERA, *Il potere dei comizi e i suoi limiti* (1940) 252 s.

<sup>3</sup> In questo senso, da ultimo, NOCERA, *cit.* (nt. 2) 243 ss.: ivi altre citazioni.

<sup>4</sup> *Cit.* (nt. 1) spec. 20 ss.

<sup>5</sup> V. già in questo senso, fra gli altri, MOMMSEN, *Droit public* 7.238, e WILLEMS, *Le sénat de la répub. rom.* 2.57 ss., che accostano l'istituto pubblicistico dell'*ap.* a quello privatistico dell'*auctoritas tutoris*.

<sup>6</sup> V. ARANGIO-RUIZ, *Storia*<sup>5</sup> (1947) 42 nt. 1.

<sup>7</sup> V. NOCERA, *Il fondamento del potere dei magistrati nel diritto pubblico romano*, in *AUPE.* 46 (1946) 20 nt. 36 estr.

sia venuto in essere. E, se non erro, questo problema si inquadra a sua volta, come già altrove ho avuto occasione di accennare<sup>8</sup>, nell'ancor piú vasto e fondamentale problema della genesi degli ordinamenti repubblicani.

2. — Circa il carattere ed il contenuto dell'*ap.* anteriormente alle *leges Publilia* e *Maenia*, ritengo che non sia ormai lecito dubitare, dopo l'ampia ed esauriente documentazione richiamata ed illustrata dal Biscardi<sup>9</sup>, che l'*ap.* importasse proprio un controllo di merito delle deliberare assembleari. Beninteso, ancor meno del Biscardi<sup>10</sup> sarei io disposto a giurare sulla esattezza delle singole notizie da cui queste prove sono state desunte. Penso peraltro, che, dato che in tempi storici l'*ap.* nulla ebbe a vedere con un controllo nel merito, e dato che ben diversamente la rappresentano le fonti rispetto all'età piú vetusta, questa rappresentazione non possa essere il frutto di una falsificazione tardiva, ma debba necessariamente corrispondere all'originaria realtà.

Degne di qualche meditazione mi sembrano, tuttavia, le giudiciose obiezioni mosse dal Nocera<sup>11</sup> alla tesi del controllo di merito, in sé e per sé presa<sup>12</sup>. Osserva, infatti, il Nocera<sup>13</sup> che, in linea generale, non si comprende come e perché il *senatus*, organo « consiliare » della suprema magistratura dello stato, potesse svolgere un controllo di merito delle decisioni comiziali, né si comprende per quale mai esi-

<sup>8</sup> V. GUARINO, *Storia del diritto romano* (1948) n. 198, e *La formazione della « respublica » romana*, in *RIDA*. 1 (1948) 95 ss.

<sup>9</sup> V. *retro* nt. 4.

<sup>10</sup> *Cit.* (nt. 1) 21. Giustamente il Biscardi avverte, ivi, che non bisogna confondere la memoria di un fatto storico (eventualmente inesatta) con le testimonianze relative ai principi costituzionali. Non capisco, tuttavia, in che senso egli intenda rivalutare la attendibilità di queste testimonianze e asserisca che « il ricordo dei principi intessuti agli avvenimenti si basa per lo piú sull'esperienza stessa dell'autore ». Anche i principi costituzionali possono essere stati (e sono stati spesso) inconsciamente alterati dagli storiografi romani, nell'intento di dare una giustificazione logica alle vestigia del passato. Quel che è vero è soltanto che non è presumibile che l'alterazione sia stata mai fatta consciamente, per l'amore di una ricostruzione tanto elegante, quanto immaginosa. Mi pare dunque buon canone critico, per saggiare l'attendibilità di certi dati, soltanto quello esposto nel testo a proposito dell'*ap.*

<sup>11</sup> *Cit.* (nt. 7).

<sup>12</sup> Indipendentemente, cioè, dalla documentazione testuale offerta dal Biscardi.

<sup>13</sup> Le due obiezioni del Nocera sono da me riferite in un ordine inverso a quello seguito dall'autore.

genza la sovranità delle assemblee sia stata condizionata ad una approvazione di merito; e che, in linea particolare, per quanto specificamente concerne la elezione del *rex* arcaico, non si capisce come mai il *senatus*, che già interveniva decisamente, attraverso l'*interrex*, nella designazione del successore al trono, dovesse «nuovamente tornare sul merito della nomina in sede di *auctoritas*».

Fra i due argomenti ora esposti vi è, forse, alcunché di contraddittorio<sup>14</sup>. Ma non è questo che importa rilevare. Val la pena, se mai, di mettere in evidenza che la prima argomentazione, che è quella di maggior rilievo, sembra palesemente controproducente. Mi sembra chiaro infatti, che, se realmente il *senatus* fosse stato alle origini un organo meramente consultivo del capo dello stato, non solo non si spiegherebbe il fondamento della sua *auctoritas* come controllo di merito, ma non si spiegherebbe nemmeno la ragione di un suo potere di controllo della costituzionalità delle delibere comiziali. Il potere nomofilattico sarebbe spettato al *rex*<sup>15</sup>, non al *senatus*. Il fatto, invece, che le fonti inequivocamente dimostrino l'esistenza di un potere autonomo del *senatus* di controllare gli atti dei *comitia* è tale da far respingere come preconcetta ed erronea l'idea che il *senatus* originariamente si limitasse ad essere un puro e semplice *consilium regis*<sup>16</sup>. Epperò visto che il *senatus* non era un organo meramente consultivo, ma anche un organo di controllo dei *comitia*, nulla vi è di verosimile nel dato della tradizione, secondo cui l'*ap.* non si limitava ad un controllo di legittimità, ma si sostanzialmente in un giudizio di merito.

Eppure, le considerazioni del Nocera, anche se inconsistenti al fine

<sup>14</sup> Il Nocera, mentre assume che il *senatus* arcaico ebbe carattere meramente consultivo, non nega, dall'altro lato, che esso, almeno quanto alla designazione del nuovo *rex*, ebbe a svolgere una funzione praticamente e giuridicamente limitatrice della sovranità dell'assemblea. Stando alla tradizione accettata dal Nocera, i *comitia curiata* erano, infatti, chiamati a dare la loro approvazione (o disapprovazione) esclusivamente alla persona designata dall'*interrex* senatorio.

<sup>15</sup> O, se si vuole, ai *pontifices*, che erano i custodi delle tradizioni giuridiche quiritarie.

<sup>16</sup> Del resto, la stessa tradizione, che pur parla delle funzioni consiliari del *senatus*, denuncia l'errore di chi vuol limitare al semplice *consultum* l'attività costituzionale del *senatus*. Si legge in Liv. 1.17.9 che *decreverunt (patres) ut cum populus regem iussisset, id sic ratum esset, si patres auctores fierent*. Se furono i *patres* ad introdurre l'*auctoritas* («*decreverunt*»), è ovvio che, per la stessa leggenda romana, essi furono titolari di un potere deliberante, ed è presumibile che essi non abbiano deliberato di limitare il proprio controllo alla pura e semplice costituzionalità degli atti comiziali.

cui l'autore le indirizza, hanno in sé qualcosa di profondamente esatto. Nella tradizione sull'*ap.* un *quid* di inverosimile effettivamente vi è. Il concorso dei *comitia* e del *senatus* nelle deliberazioni normative ed elettorali dello stato quiritario è effettivamente tale da sorprendere. O il potere deliberante spettava ai *patres*, oppure spettava ai *comitia*, o infine vi deve essere un motivo, che la tradizione tace, per cui lo si è affidato a titolo di concorso ad ambedue. Come e perché mai sorse il sistema dell'*ap.*? Come e perché mai si formò la formula costituzionale « *senatus populusque Romanus* » o, che è lo stesso<sup>17</sup>, « *populus senatusque Romanus* »?

AmMESSO che i Romani non si dilettaSSero, sopra tutto alle origini, di complicazioni oziose<sup>18</sup>, a me pare evidente, a questo proposito, che la tradizione ha fortemente anticipato, concentrato e appiattito un processo storico, che deve essere stato alquanto più lungo e complesso. Ma, se ben si guarda, non è difficile ristabilire la giusta prospettiva.

3. — Per quanto la tradizione lo affermi<sup>19</sup>, non è credibile, a mio avviso, che i *patres*, cioè i membri del più antico *senatus*<sup>20</sup>, abbiano davvero esercitato una qualunque funzione di *auctoritas* nei riguardi dei *comitia curiata*.

Ormai pochi credono che i *comitia curiata* della *civitas* quiritaria abbiano avuto attribuzioni giurisdizionali e legislative: si avvia, infatti, ad esser pacifica l'opinione che la *provocatio ad populum* sia stata introdotta soltanto dalla *lex Valeria* del 300 a.C.<sup>21</sup> e che le cd.

<sup>17</sup> Così, giustamente, da ultimo, NOCERA, *cit.* (nt. 2) 244 nt. 1.

<sup>18</sup> Non si creda che io qualifichi, con ciò, indirettamente, di « complicazione oziosa » il sistema bicamerale, tanto diffuso negli stati moderni. Questo sistema ha, infatti, una sua giustificazione logico-costituzionale ed è il portato di un processo storico, assai noto, molto analogo al quale fu, come vedremo, il processo storico che portò alla introduzione ed alla affermazione dell'*ap.* Quel che voglio dire è che, se non si trova una giustificazione logico-costituzionale o storica dell'*ap.*, essa sarebbe da ritenere una oziosa complicazione della costituzione romana. E, di sfuggita, osservo che non costituisce davvero una sufficiente giustificazione dell'*ap.* la recente teoria del CORNELIUS, *Untersuchungen zur frühen römischen Geschichte* (1940) 97, per cui l'*ap.* sarebbe consistita alle origini nel procurare la grazia alle delibere dei *Quirites*: v. già, contro questa curiosissima tesi, DE FRANCISCI, *Arcana imperii* 3.1 (1948) 44 nt. 5.

<sup>19</sup> Rimando, per le citazioni, agli studi cit. *retro* ntt. 1 e 7.

<sup>20</sup> V. *retro* nt. 2.

<sup>21</sup> V., in proposito, da ultimo, PUGLIESE, *Appunti sui limiti dell'« imperium » nella repressione penale* (1939) 6 ss.

*leges regiae*, che la tradizione qualifica *curiatae*<sup>22</sup>, siano parte frutto di immaginazione posteriore e parte frutto di confusione con le ordinanze sacrali, a carattere unilaterale, emanate dal *rex*<sup>23</sup>. Molti credono invece tuttora alle attribuzioni elettorali dei *comitia curiata*, cui sarebbe, piú precisamente, spettato di approvare la designazione del nuovo *rex*, fatta dall'*interrex*, e, successivamente, di confermare la *creatio* attraverso la cd. *lex curiata de imperio*<sup>24</sup>. Ma, quando anche le attribuzioni elettorali dei *comitia curiata* fossero esistite, è innegabilmente illogico, come ben ha visto il Nocera, che in tal caso ai *patres* spettasse di ratificare una elezione da loro stessi richiesta per il tramite dell'*interrex*, ed è inoltre assai inverosimile che gli stessi *patres* abbiano autonomamente introdotto l'istituto dell'*auctoritas*<sup>25</sup>. Il che già di per sé porta ad escludere l'introduzione dell'*ap.* in ordine alle elezioni curiate.

Senonché, io penso di dover precisare che l'*ap.* mancò, anche nella ipotesi di assunzione al trono, per un motivo assai piú radicale: e cioè che i *comitia curiata* furono privi di ogni potere di deliberazione al riguardo e furono soltanto riuniti, come lo stesso termine « *comitia* » fa intendere<sup>26</sup>, per prendere conoscenza del nuovo *rex*, creato dall'*interrex* senatorio, e per giurargli, a cominciare da una certa epoca, la obbedienza in guerra, attraverso la cd. *lex curiata de imperio*<sup>27</sup>. Si badi al termine « *patres* » attribuito ai senatori, il quale fa indurre che i *comitia* fossero un'assemblea di subordinati alla loro *potestas* gentilizia o familiare. Si badi al fatto che dei *comitia curiata* facevano parte anche

<sup>22</sup> Cfr. Pomp. D. 1.2.2.2.

<sup>23</sup> V., in proposito, RICCOBONO, *Fontes* 123, e GUARINO, *Storia* cit. (nt. 8) n. 114.

<sup>24</sup> Ampie analisi dei testi relativi, da ultimo, in NOCERA, *cit.* (nt. 7).

<sup>25</sup> V. *retro* nt. 16.

<sup>26</sup> « *Comitia* », da « *comitari* », è termine che non adombra menomamente l'idea di una assemblea deliberante, ma che si limita ad avere il senso di « adunanza » o « raccolta ». È dubbio, a mio parere, che, per indicare una assemblea deliberante, si sarebbe fatto ricorso a questo termine imperfetto, anziché, per esempio, al termine « *concilium* » (effettivamente usato per le assemblee della *plebs*). Ragione di piú, dunque, per ritenere che i *comitia curiata* furono, in effetti, soltanto e sempre « *comitia calata* » e per ritenere altresí (v. n. 4) che i *comitia centuriata* non ebbero originariamente attribuzioni costituzionali deliberative.

<sup>27</sup> La identificazione nella cd. *lex curiata de imperio* di un giuramento di fedeltà dei *cives* al *rex* non è nuova: v. LATTE, « L. c. » und « *coniuratio* », in *Nachr. Gött. Gesell. d. Wiss.*, 1934. È mia opinione, altresí, che la *lex curiata* sia venuta in essere solo nella fase etrusco-latina dello stato quiritario (sec. VI a. C.: Tarquinio Prisco), alla quale rimonta l'introduzione dell'*imperium* in Roma: v. il mio studio *cit. retro* a nt. 8.

i *clientes*, sudditi delle *gentes*. Si badi al principio « *auspicia ad patres redunt* » (« *ad patres* », e non « *ad cives* »), che trovava applicazione alla morte del *rex*<sup>28</sup>. Si badi ancora alle attribuzioni dell'*interrex* senatorio, che erano palesemente quelle di un camerlengo del *senatus*, cui spettava il governo interinale della *civitas* e il compito di investire formalmente il nuovo *rex* eletto dai *patres*<sup>29</sup>. Se in tutto ciò la tradizione come pare, è esatta, vuol dire che essa è inesatta, perché si contraddice, allorché attribuisce l'elezione del *rex* ai *comitia curiata*<sup>30</sup>.

Mi sembra ovvio, per concludere su questo punto, che la leggenda della *ap.* in ordine ai *comitia curiata* sia completamente nel falso e si sia formata *a posteriori* per un fenomeno di anticipazione alle origini di un sistema costituzionale venuto in essere ad altro proposito ed in epoca alquanto più tarda<sup>31</sup>.

4. — Escluso che l'*ap.* sia stata esercitata nei riguardi delle delibere dei *comitia curiata* (delibere che mai vi furono), a maggior ragione dobbiamo, peraltro, ammettere che essa sia stata esercitata nei rispetti delle delibere dell'altra assemblea dell'età arcaica, quella dei

<sup>28</sup> Il NOCERA, *cit.* (nt. 7) 36, fa molto caso che ai *patres* tornino sì gli *auspicia*, ma non l'*imperium*, per escludere che il fondamento del potere regio risiedesse nei *patres*, anziché nei *cives*. Ma il Nocera sa bene, ed ammette senza difficoltà, che l'*imperium*, indicando la funzione sovrana del capo dello stato, in tanto esiste in quanto il capo vi sia. È ovvio quindi, che, morto il *rex*, esso non andasse nemmeno al *senatus*. Sta di fatto, viceversa, che al *senatus* e non ai *comitia* ritornavano in questa ipotesi gli *auspicia*, che del supremo potere politico costituivano l'indispensabile presupposto religioso. E sta anche di fatto che, secondo la stessa leggenda romana, al *senatus* competeva in piena autonomia la designazione degli *interreges*.

<sup>29</sup> È di limpida evidenza l'analogia fra questa situazione e il noto meccanismo della elezione papale, attraverso il sistema del cardinale camerlengo e del conclave.

<sup>30</sup> Non coglie nel segno, pertanto, il tentativo di giustificazione anche di questa parte della leggenda fatto dal NOCERA, *cit.* (nt. 7) 46 nt. 84.

<sup>31</sup> Il DE FRANCISCI, *cit.* (nt. 18) 43 ss., ritiene anch'egli che i *comitia curiata* furono privi di attribuzioni deliberative in materia politico-costituzionale, tuttavia egli non dubita dell'alta antichità dell'*ap.*, che ritiene si sia originariamente limitata all'integrazione della volontà manifestata dai *gentiles* in ordine agli argomenti religiosi e familiari per cui i *comitia* erano *calata*. Questo tentativo di salvare l'*ap.* relativamente ai *comitia curiata* mi sembra manifestamente inaccoglibile. Basta riflettere che nessuna traccia è rimasta in tempi storici di quello che, secondo il De Francisci, sarebbe stato il campo di applicazione primitivo dell'istituto. Di un'*ap.* relativa ai *comitia calata* non vi è fonte alcuna che parli.

*comitia centuriata*<sup>32</sup>. Ma, anche qui, se ci rassegnassimo a riconoscere, seguendo passo passo la leggenda, che ogni deliberato era in realtà frutto di due atti separati, il voto comiziale e la successiva *ap.*, non riusciremmo proprio a spiegarci la logica iniziale di questa complessa operazione. Perché, dunque, si ritenne necessario, opportuno e possibile istituire l'*ap.* nei confronti dei *comitia centuriata*?

Rispondere che l'*ap.* venne introdotta, in una con i *comitia centuriata*, per garantire gli interessi del patriziato nell'eventualità che fossero lesi dalle decisioni dell'assemblea centuriata, composta in maggioranza da *plebei*, non sarebbe, a mio parere, una buona risposta. Sarebbe facile replicare che Servio Tullio, o chi per lui, se avesse realmente temuto che la maggioranza plebea potesse venire a ledere gli interessi del patriziato, si sarebbe guardato bene dall'organizzare i *comitia centuriata* nel modo in cui li organizzò, o avrebbe, comunque, altrimenti evitato il pericolo che il loro funzionamento tornasse a danno della classe patrizia<sup>33</sup>. Che, se poi si volesse sostenere che il sistema dell'*ap.* fu introdotto posteriormente alla istituzione dei *comitia centuriata*, proprio per porre un argine agli inconvenienti, inizialmente non previsti, che nel loro funzionamento essi avevano creato alla classe patrizia, ancor più facile sarebbe la replica. Possibile che gli stessi *comitia centuriata* si siano adattati a votare, pur con la loro grande maggioranza plebea, una legge istitutiva di un istituto, l'*ap.*, fortemente limitativo delle loro attribuzioni?<sup>34</sup> Possibile che la tradizione non parli assolutamente di ciò? Possibile che il *senatus* sia venuto ad acquistare tanta preminenza nei confronti dei *comitia centuriata*, mentre sappiamo che i suoi poteri costituzionali non fecero che subire un continuo e inesorabile sgretolamento sino alle leggi *Pubilia* e *Maenia*?

Dato che non si può negare che i *comitia centuriata* siano stati sottoposti all'*ap.*, non resta che ritenere che l'*ap.* sia sorta in un'epoca in cui il *senatus* era l'organo centrale e propulsore dello stato ed i *comitia centuriata* ancora non lo erano. La storia dell'*ap.* e della sua pro-

<sup>32</sup> Dico « a maggior ragione » perché altrimenti dovremmo giungere alla conclusione, sensibilmente assurda, che l'istituto dell'*ap.* non trovò applicazioni anteriormente alle *leges Pubilia* e *Maenia*.

<sup>33</sup> Per esempio, accordando maggior numero di *centuriae* ai *patricii*.

<sup>34</sup> Possibile, anzi, se si vuole accettare sostanzialmente il dato leggendario, di cui *retro* nt. 16, che i *comitia centuriata* abbiano patito che un *decretum senatus* istituisse l'*ap.*? E in base a quale potere costituzionale avrebbe il *senatus* decretato unilateralmente il nuovo istituto?

gressiva decadenza è, infatti, la storia del progressivo accrescimento di importanza dei *comitia centuriata*.

Orbene, basta tenere presente che, con moltissima probabilità<sup>35</sup>, i *comitia centuriata* non sorsero *ex abrupto* come tali, cioè come *comitia*, ma derivarono dalla progressiva trasformazione dell'*exercitus centuriatus*, patrizio-plebeo, introdotto dagli Etruschi, in assemblea costituzionale del *populus Romanus Quiritium*<sup>36</sup>, perché la soluzione del nostro problema si prospetti limpida e convincente. Sin che l'*exercitus centuriatus* non divenne una assemblea costituzionale<sup>37</sup>, le sue adunanze e le sue decisioni poterono avere ed ebbero un grande peso politico, ma non ebbero carattere costituzionale, non furono cioè giuridicamente valide. Esse costituirono degli avvenimenti, degli ammonimenti, delle implicite minacce per il governo quiritario, ma nulla di più<sup>38</sup>. In questo periodo di transizione l'*ap.* sorse e si affermò come il mezzo tecnico attraverso cui il *senatus* patrizio prese l'uso di convalidare le delibere centuriate che gli sembrassero accoglibili, trasformandole in atti costituzionalmente validi. L'*ap.*, analogamente all'*auctoritas tutoris*, fu insomma, in origine, un atto di convalidazione di una dichiarazione di volontà invalida perché emessa da un ente privo di soggettività giuri-

<sup>35</sup> V., per tutti, ARANGIO-RUIZ, *Storia* cit. (nt. 6) 34 ss. Che l'*exercitus centuriatus* introdotto dagli Etruschi non abbia avuto inizialmente carattere di assemblea politica, mi sembra, oltre tutto, dimostrato dal fatto che i *reges* etruschi non si rivolsero per la cd. *lex de imperio* (v. *retro* nt. 27) alle *centuriae*, bensì alle *curiae*.

<sup>36</sup> La parentela di « *populus* » con « *populari* » e la derivazione etrusca di « *Roma* » e « *Romanus* » sono cose notissime. A mio parere, pertanto, è fuor d'ogni dubbio che la espressione « *populus Romanus* » equivalga ad « *exercitus centuriatus Romanus* ». Quanto a « *populus Romanus Quiritium* », può anche darsi che l'espressione abbia indicato l'*exercitus Romanus* (patrizio-plebeo), di cui disponevano i *Quirites* (o *patricii*), cioè i cittadini dello stato quiritario: « esercito romano dei Quiriti ».

<sup>37</sup> Circa il quando esso divenne tale, v. *infra* n. 5.

<sup>38</sup> Direi, ad esempio, che il sistema di votazione in uso nei *comitia centuriata* dei tempi storici (prima le 18 *centuriae* degli *equites*, le 80 della prima classe dei *pedites* e le 2 dei *fabri*, poi le altre a scaglioni successivi) faccia chiaramente trasparire le sue origini. È evidente che, volendo dare battaglia, il *rex* o il *praetor* avesse interesse ad accertarsi delle buone disposizioni dell'esercito, e che a quest'uopo cominciasse con il convocare presso di sé gli ufficiali degli *equites* e quelli della *classis* oplitica, salvo poi a procedere, se del caso, all'interrogazione degli ufficiali comandanti gli *infra classem*; ed è evidente che di queste ulteriori interrogazioni egli non sentisse il bisogno, quando fosse sicuro della obbedienza degli *equites* e dei *classici*.

dica<sup>39</sup>. In prosieguo, sempre in analogia con l'*auctoritas tutoris*, essa si ridusse a requisito di efficacia di una deliberazione emessa da un ente munito di soggettività giuridica, ma ancora ritenuto incapace di agire autonomamente<sup>40</sup>. E finalmente, con le *leges Publilia* e *Maenia*, essa perse ogni residuo del suo carattere originario, trasformandosi in requisito di efficacia delle *rogationes* e delle candidature<sup>41</sup>.

Ammessa la nostra ipotesi, non ha bisogno di speciali chiarimenti la nota formula « *senatus populusque* (o *populus senatusque*) *Romanus* ». Essa, ovviamente, riflette l'epoca in cui la volontà dello stato non fu più espressa dal solo *senatus*, ma fu, congiuntivamente con esso, manifestata dai *comitia centuriata*, vale a dire dal *populus Romanus Quiritium*. L'epoca in cui la *civitas* quiritaria cedette il posto alla *res publica Romanorum*.

5. — Una luminosa conferma dell'ipotesi, or ora esposta, circa la genesi dell'*ap.* è fornita da ciò che sappiamo delle *leges Publilia* e *Maenia*.

È noto che la tradizione attribuisce ad una *lex Publilia Philonis* del 339 a.C. e ad una successiva *lex Maenia de patrum auctoritate*<sup>42</sup> la trasformazione dell'*ap.* in autorizzazione preventiva delle votazioni comiziali, rispettivamente, sulle *rogationes* legislative e sulle candidature magistratuali. Della *lex Maenia* Cicerone<sup>43</sup> parla in termini piuttosto

<sup>39</sup> L'analogia tra *ap.* e *auctoritas tutoris* è tutt'altro che nuova: v. *retro* nt. 5. Ma si badi che, a mio avviso: a) l'analogia in questione non è istituibile in relazione ai *comitia curiata*, bensì in relazione ai *comitia centuriata*; b) l'*auctoritas tutoris* (così come l'*ap.*) non fu inizialmente un requisito di efficacia delle dichiarazioni di volontà del pupillo e della *mulier*, ma fu addirittura un atto di convalidazione di esse. Per quanto diffusamente se ne dubiti, io ritengo, infatti, che *impuberes* e *mulieres* non avessero nei più antichi tempi la soggettività giuridica: GUARINO, *La «lex XII tabularum» e la «tutela»* (Notazioni romanistiche II), in *St. Solazzi* (1948) 31 ss.

<sup>40</sup> Ciò, evidentemente, non poté avvenire se non dopo che ai *plebei*, finora considerati sudditi della *civitas*, venne riconosciuta la cittadinanza, e quindi una certa capacità di partecipare al governo dello stato: v. *infra* n. 5.

<sup>41</sup> V. *infra* n. 5. Per rendere più chiaro il mio discorso, dirò che solo dopo il riconoscimento della costituzionalità dei *comitia centuriata* le *leges* e le elezioni romane divennero il risultato di un «atto complesso», costituito dalla delibera centuriata e dalla *ap.* Viceversa, divenuta l'*ap.* un'autorizzazione preventiva della deliberazione comiziale, quest'ultima fu un atto semplice, condizionato tuttavia alla emanazione di un atto complesso, costituito dalla *rogatio* o dalla candidatura e dall'*ap.*

<sup>42</sup> Per la data, v. BISCARDI, *cit.* (nt. 1) 39 ss.

<sup>43</sup> *Cic. Brut.* 14.55.

vaghi, ma della *lex Publilia* Livio<sup>44</sup> parla in termini assai piú precisi, ed è anzi presumibile che ne discorra tenendone ben presente la formula<sup>45</sup>. Orbene, è veramente sintomatico che la formula della *lex Publilia* sia relativa unicamente ai *comitia centuriata*: « *ut legum, quae comitiis centuriatis ferrentur, ante initum suffragium patres auctores fierent* ».

Pensare, di fronte a questo passo, che Livio abbia taciuto dei *comitia curiata* a causa della loro ormai scarsa importanza<sup>46</sup> è inverosimile, se non assurdo, perché qui, come dicevamo, lo storiografo parla, con ogni probabilità, tenendo presente il testo della *lex*. Pensare che la *lex Publilia* abbia parlato dei soli *comitia centuriata* e che a generalizzare la riforma abbia provveduto la successiva *lex Maenia*<sup>47</sup> è poco convincente, perché Livio o Cicerone difficilmente avrebbero mancato di dirci anche ciò.

Non resta, dunque, che credere, con noi, che l'*ap.* fosse relativa alle sole delibere dei *comitia centuriata*. Quanto alla precisazione cronologia del processo storico qui ricostruito, mi si permetta di rinviare ad altro mio studio<sup>48</sup>, nel quale, occupandomi in generale del problema della genesi degli ordinamenti repubblicani, ho creduto di poter affermare: *a*) che i *plebeii*, pur facendo parte dell'*exercitus centuriatus* romano, rimasero in condizioni di mera sudditanza (con esclusione, quindi, da ogni partecipazione al governo cittadino) sino al compromesso del 367 a.C. (*leges Liciniae Sextiae*); *b*) che, conseguentemente, l'*exercitus centuriatus* fu riconosciuto soltanto allora come assemblea costituzionale, mentre prima di allora i suoi voti furono giuridicamente invalidi. È probabile, inoltre, che i *comitia centuriata*, pur dopo il loro riconoscimento giuridico, furono considerati ancora per qualche tempo incapaci di autonome ed efficaci dichiarazioni di volontà. Solo le *leges Publilia* e *Maenia* provvidero ad abolire questi ultimi residui della situazione originaria, rendendo l'assemblea centuriata del tutto esente da ogni controllo sul voto.

<sup>44</sup> Liv. 8.12.15.

<sup>45</sup> Che Livio riferisca quasi *ad litteram* la formula della *lex Publilia* si può arguire da ciò, che egli, che pure ritiene essere stati i *comitia tributa* istituiti sin dal V sec. a.C., non parla qui dei *comitia tributa*: v. anche BISCARDI, *cit.* (nt. 1) 40.

<sup>46</sup> Così, dubitativamente, BISCARDI, *cit.* (nt. 1) 41.

<sup>47</sup> Altra ipotesi formulata dal BISCARDI, *cit.* (nt. 1) 41.

<sup>48</sup> V. lo scritto *cit. retro* nt. 8.